

DETERMINA N. 223/2020

ACQUISTO DI N. 2 LICENZE MICROSOFT SQL SERVER. REVOCA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA KORA SISTEMI INFORMATICI MEDIANTE MEPA. RIDUZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI € 7.430,04 IVA COMPRESA SUL CAP. 40900 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 DELL'AUTORITA' E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CIG

855898168E

il Segretario generale

Premesso che:

- con nota via mail in data 4 dicembre 2020, l'Ufficio ICT ha segnalato la necessità di acquisto di due licenze software Microsoft Sql Server denominate "*Microsoft SQLSvrStandardCore2019 GovernmentOLP2 Licenses NoLevelCoreLicQualified*", individuate all'interno della convenzione Consip "*Licenze Software Multibrand 2 - Lotto 2*";
- con determina n. 212/2020 del 14 dicembre 2020 veniva autorizzato l'acquisto mediante adesione alla Convenzione citata, affidando la fornitura alla SoftwareOne Italia S.r.l., con sede legale in Centro direzionale Assago Milanofiori, Strada 4, Rozzano (MI), C.F./P. IVA 06169220966, per un corrispettivo pari ad € 6.130,12, oltre IVA 22%, per complessivi € 7.478,75;

Atteso che:

- in fase di invio dell'ordine all'interno del portale Acquistiinretepa veniva segnalata da Consip l'impossibilità a procedere in quanto l'ordine non raggiungeva la soglia minima pari a € 15.000,00;
- il prodotto veniva pertanto ricercato e rinvenuto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: MEPA);
- è stata effettuata apposita indagine di mercato, dalla quale è emerso che l'offerta più vantaggiosa per l'Autorità è quella proposta dalla Kora Sistemi informatici s.r.l. con sede in Via Camillo Benso Conte di Cavour, 1, San Giorgio Bigarello (MN), partita IVA 02048930206, che presenta sul MEPA tali prodotti a fronte di un corrispettivo complessivo pari a € 6.090,20, oltre IVA 22%, per complessivi € 7.430,04, IVA compresa;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che stabilisce che "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del*

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...omissis...”;

- l'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 419, della legge n. 232 del 2016 che stabilisce che: “*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;*

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 3, dispone che le spese di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con determina a firma congiunta del Segretario generale e del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e l'art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;

- il bilancio di previsione per il 2020 e pluriennale 2020/2022, approvato con Delibera dell'Autorità n. 171/2019 del 5 dicembre 2019, il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 40900 per sostenere la suddetta spesa;

Ritenuto di:

- revocare l'adesione disposta con determina n. 212/2020 del 14 dicembre 2020 alla Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand 2 Lotto 2”, con la quale veniva affidata la fornitura di due licenze software Microsoft Sql Server denominate “*Microsoft SQLSvrStandardCore2019 GovernmentOLP2 Licenses NoLevelCoreLicQualified*” alla SoftwareOne Italia S.r.l., con sede legale in Centro direzionale Assago Milanofiori, Strada 4, Rozzano (MI), C.F./P. IVA 06169220966, per un corrispettivo pari ad € 6.130,12, oltre IVA 22%, per complessivi € 7.478,75;

- di affidare, mediante ordine diretto d'acquisto su MEPA, la fornitura di due licenze software Microsoft Sql Server denominate “*Microsoft SQLSvrStandardCore2019 GovernmentOLP2 Licenses NoLevelCoreLicQualified*” alla Kora Sistemi informatici s.r.l., con sede in Via Camillo Benso Conte di Cavour, 1, San Giorgio Bigarello (MN), partita IVA 02048930206, per un corrispettivo pari ad € 6.090,20, oltre IVA 22%, per complessivi € 7.430,04, IVA compresa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di revocare l'adesione disposta con determina n. 212/2020 del 14 dicembre 2020 alla Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand 2 Lotto 2”, con la quale veniva affidata la fornitura di due licenze software Microsoft Sql Server denominate “*Microsoft SQLSvrStandardCore2019 GovernmentOLP2 Licenses NoLevelCoreLicQualified*” alla SoftwareOne Italia S.r.l., con sede legale in Centro direzionale Assago Milanofiori, Strada 4, Rozzano (MI), C.F./P. IVA 06169220966, per un corrispettivo complessivo pari ad € 6.130,12, oltre IVA 22%, per complessivi € 7.478,75;
2. di ridurre l'impegno assunto con la determina n. 212/2020 citata per un importo di € 7.478,75 sul capitolo 40900 del Bilancio di previsione 2020, avente ad oggetto “Licenze software” codice Piano dei Conti U.1.03.02.07.06;
3. di affidare, mediante ordine diretto d'acquisto su MEPA, la fornitura di due licenze software Microsoft Sql Server denominate “*Microsoft SQLSvrStandardCore2019 GovernmentOLP2 Licenses NoLevelCoreLicQualified*” alla Kora Sistemi informatici s.r.l. con sede in Via Camillo Benso Conte di Cavour, 1, San Giorgio Bigarello (MN), partita IVA 02048930206, per un corrispettivo pari ad € 6.090,20, oltre IVA 22%, per complessivi € 7.430,04, IVA compresa;

4. di impegnare l'importo di € 7.430,04 (IVA compresa) sul capitolo 40900 del Bilancio di previsione 2020, avente ad oggetto "Licenze software" codice Piano dei Conti U.1.03.02.07.06 a favore della Kora Sistemi informatici s.r.l.;
5. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
6. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 22/12/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.